

Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche

STATUTO

(Approvato dell'Assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021)

Statuto

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita con sede in Bra - Pollenzo, Piazza Vittorio Emanuele n. 9, l'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche", secondo le norme del codice civile.

ART. 2 - DURATA

2.1 L'Associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2099 e potrà essere ulteriormente prorogata.

ART. 3 - SCOPO

3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo la promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione, che rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale e la formazione universitaria e post universitaria nelle scienze gastronomiche; il tutto a livello sia nazionale, che internazionale.

3.2 A questo fine, l'Associazione pone come proprio obiettivo particolare la formazione di un'Università per lo studio delle scienze gastronomiche, la sua costituzione, la redazione del relativo Statuto e la richiesta del riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni italiane e straniere. Istituita l'Università, l'Associazione si impegna quindi a garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e ad assicurarne la dotazione finanziaria e il mantenimento, nei limiti del proprio patrimonio netto. Inoltre, promuove, organizza (o ne consente l'organizzazione all'Università) stage, workshop, master di cultura gastronomica, laboratori, corsi di formazione e specializzazione nelle scienze gastronomiche, anche per la qualificazione e la diffusione della cultura alimentare e dell'educazione sensoriale, per la costruzione di percorsi formativi di eccellenza, finalizzati a tradurre l'elaborazione culturale in capacità operative qualificate e per la diffusione di una cultura gastronomica di livello.

3.3 Per favorire queste iniziative, l'Associazione

- a) può eventualmente promuovere opere ed interventi, quali ad esempio residenze per docenti e studenti, mense, infrastrutture ed altri impianti per studenti e operatori dell'Università, borse ed assegni di studio per la frequenza dei corsi, iniziative di ricerca e pubblicazioni;
- b) può acquisire partecipazioni in realtà imprenditoriali funzionali al raggiungimento dello scopo in generale e allo svolgimento di attività laboratoriali con cui gli studenti possano cimentarsi per sperimentare quanto appreso in aula.

3.4 L'Associazione intende operare quale strumento che favorisce, nel proprio ambito, le iniziative economiche, sociali, culturali più avanzate. Pertanto la sua attività sarà ispirata ai principi della libertà e della dignità dell'individuo, della solidarietà fra tutti gli uomini, dello sviluppo delle capacità imprenditoriali e sociali.

ART. 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione;
- b. dai lasciti, legati, erogazione e donazioni di beni di qualsiasi natura che alla stessa potranno pervenire, nonché dai contributi che non rientrino in quelli stabiliti dall'art. 4.2 del presente Statuto e che comunque non siano destinati alla copertura di costi finalizzati (borse di studio, cattedre, etc.);
- c. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d. da eventuali fondi di riserva.

4.2 Costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali i redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, compresi: le quote versate dai soci fondatori e sostenitori, i proventi e gli introiti comunque pervenuti all'Associazione in seguito ai servizi o alle attività svolte, ogni

Statuto

altra entrata che provenga all'Associazione, i contributi versati liberamente, anche una tantum, da soci oppure da terzi con vincolo di speciale destinazione nell'ambito dell'oggetto sociale.

4.3 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

ART. 5 - CATEGORIE DI SOCI

5.1 L'Associazione comprende due categorie di soci,

- a. i soci fondatori,
- b. i soci sostenitori,

che possono essere enti pubblici o privati e persone fisiche o giuridiche.

5.2 I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, ovvero quelli che saranno ammessi e riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione, avendo particolarmente contribuito al potenziamento dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione determina ogni anno a carico dei soci fondatori, riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione, il contributo in denaro o in attività o in natura da apportare all'atto della ammissione e gli eventuali contributi successivi, che possono essere determinati anche in misura diversificata per i nuovi soci fondatori.

5.3 I soci sostenitori sono quelli che sono stati ammessi dal Consiglio d'Amministrazione e partecipano all'Associazione per sostenerne l'attività, versando la quota annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero sono quelli che sono stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione, previo loro espresso consenso, in quanto partecipano a vario titolo a sostenere l'attività dell'Associazione o dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

5.4 L'impegno per i soci sostenitori, consistente nel versamento della quota associativa o nel sostegno all'attività dell'Associazione o dell'Università, è annuale e rinnovabile tacitamente di anno in anno, ove gli interessati non recedano dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza di tale obbligo che, a tutti gli effetti, è stabilita al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, trascurandosi le frazioni di anno.

5.6 Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione definisce i diritti e gli obblighi dei soci appartenenti alle diverse categorie

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci devono operare con impegno, secondo le loro possibilità e competenze, per il raggiungimento dello scopo sociale.

6.2 L'adesione dei soci all'Associazione significa incondizionata accettazione del presente Statuto.

ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 L'attribuzione della qualifica di socio fondatore viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta di almeno due soci fondatori.

7.2 L'ammissione alla categoria dei soci sostenitori deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione e a suo insindacabile giudizio.

ART. 8 - PAGAMENTO DELLA QUOTA

8.1 Il versamento della quota associativa annuale o il sostegno all'attività dell'Associazione o dell'Università devono essere effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro la data di convocazione dell'Assemblea dei soci di cui all'art. 11.1.

8.2 In caso di mancato pagamento della contribuzione ovvero della quota associativa annuale entro il termine di cui sopra, il socio inadempiente decade a tutti gli effetti.

ART. 9 - RINUNCIA O DECADENZA

9.1 Oltre che nelle ipotesi previste nel precedente articolo 8.2, la qualità di socio si perde per rinuncia o decadenza.

9.2 Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi o per contrarietà ai fini dell'Associazione.

ART. 10 - ORGANI

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d. il Revisore unico dei conti.

ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1 Entro l'ultimo giorno del mese di aprile di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore unico dei conti, nonché del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre.

11.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione per la nomina delle cariche sociali, con le precisazioni di cui all'art. 12.1.

11.3 L'Assemblea viene altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

11.4 L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede sociale o altro luogo indicato nell'ordine del giorno, purché in un Paese dell'Unione Europea.

11.5 Le riunioni dell'Assemblea - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

11.6 La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail, spediti ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, telefax o e-mail spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e può contenere anche gli estremi per la seconda convocazione.

11.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal membro designato dall'assemblea fra i consiglieri presenti, che è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato da chi presiede l'Assemblea.

11.8 Tutti i soci, senza distinzione di categoria, hanno diritto alla partecipazione all'Assemblea. Il Presidente potrà invitare a partecipare all'Assemblea anche altri soggetti, la cui presenza sia di volta in volta ritenuta opportuna, riconoscendo loro il diritto di intervento.

11.9 Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci sostenitori, in regola con il pagamento della contribuzione ovvero della quota associativa, ai sensi del precedente art. 8.1.

11.10 Sono ammesse le deleghe, purché a favore di altri soci. Nessun socio può rappresentare più di altri

cinque soci.

11.11 L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei presenti, sempre a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate con maggioranza che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, ferma restando la maggioranza prevista dall'art. 19.

11.12 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA E REVOCA

12.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di cinque membri a un numero massimo di nove membri, che durano in carica un triennio, così composto:

- a. la maggioranza dei membri, tra cui sarà poi scelto il Presidente, designati a maggioranza dai soci fondatori;
- b. i restanti membri eletti dall'Assemblea.

12.2 Ove un membro del Consiglio di Amministrazione venga meno in caso di morte, dimissioni, incapacità o decadenza dalla carica, provvederà alla sua sostituzione lo stesso organo che l'aveva designato, con le medesime modalità; a tal fine l'organo competente sarà convocato senza indugio. Il membro così nominato resterà in carica per il tempo per il quale sarebbe rimasto il suo predecessore.

12.3 Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare almeno la metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e devono convocarsi senza indugio gli organi competenti, affinché provvedano alla nomina di rispettiva competenza, ai sensi del precedente art.12.1. Nel frattempo, il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

12.4 I membri di cui all'art. 12.1 lett. a. scelgono fra loro il Presidente ed eventualmente un vice Presidente e possono inoltre eleggere un Segretario, anche non socio.

12.5 I membri del Consiglio di Amministrazione che pongano in essere atti o comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o che per qualunque motivo non siano più in grado di ricoprire la carica, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei componenti.

12.6 Il Presidente potrà invitare a partecipare al Consiglio di Amministrazione anche altri soggetti, la cui presenza sia di volta in volta ritenuta opportuna, riconoscendo loro il diritto di intervento.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente dell'Università;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università, nel numero e con le modalità indicati nello Statuto della medesima Università;
- c) determinare le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali, nonché i criteri e le priorità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili ed opportune al perseguimento degli scopi statutari;

Statuto

- d) amministrare il patrimonio e le entrate dell'Associazione;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, erogazioni e donazioni, nonché in ordine all'acquisto e alienazione di beni mobili ed immobili e ad ogni altra operazione finanziaria non di competenza dell'Assemblea;
- f) promuovere opere e interventi rientranti nelle finalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- g) deliberare l'assunzione di dipendenti e ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- h) predisporre eventuali regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione ad enti e istituzioni pubbliche o private che perseguano le finalità compatibili, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- j) redigere il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci, nonché, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo d'esercizio, disponendo la riscossione delle quote previste;
- k) deliberare sull'accettazione di nuovi soci e sull'attribuzione della qualifica di socio fondatore e socio sostenitore;
- l) determinare la quota annuale dovuta dai soci;
- m) deliberare la stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- n) deliberare sulla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- o) deliberare il conferimento di incarichi professionali e la nomina di direttori, coordinatori didattico - scientifici e procuratori, fissandone le attribuzioni e le eventuali retribuzioni.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare parte delle proprie funzioni al Presidente, al Vice Presidente e a uno o più dei suoi membri.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELIBERE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia od in altro Paese dell'Unione Europea, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri o il Revisore unico dei conti.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ovvero in caso di urgenza a mezzo telegramma, per e-mail o telefax inviati almeno tre giorni prima.

14.3 Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

14.5 La carica di consigliere è gratuita. Sono però attribuiti i rimborsi spese. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre prevedere a favore di uno o più dei suoi componenti specifiche indennità anche in relazione alle competenze eventualmente delegate.

ART. 15 - REVISORE UNICO DEI CONTI

15.1 Il Revisore unico dei conti effettivo e il Revisore unico dei conti supplente sono nominati dall'Assemblea (eventualmente anche fra non soci), e restano in carica per tre anni. Il Revisore unico dei conti, che deve essere iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, verifica periodicamente la conformità alle leggi e allo Statuto della regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e in genere la gestione dei beni, attività e passività dell'Associazione, riferendo in proposito all'Assemblea, redige annualmente per l'Assemblea una relazione sul bilancio proposto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

16.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio, e compie quegli atti che si rendano necessari per palesi motivi di urgenza, salva successiva ratifica da parte del Consiglio che delibera nella sua prima seduta successiva.

16.2 Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente con gli stessi poteri ed attribuzioni in caso di suo impedimento ed esercita i poteri eventualmente a lui delegati dal Consiglio.

ART. 17 - BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

17.1 L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2 Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'assemblea entro la fine del mese successivo.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

18.1 A cura degli Amministratori devono essere tenuti, oltre alle scritture contabili:

- a) il libro dei soci, con l'indicazione della rispettiva categoria di appartenenza;
- b) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro dei verbali delle adunanze delle Assemblee.

18.2 A cura del Revisore unico dei conti è tenuto il libro dei verbali della propria attività di vigilanza e verifica.

ART. 19 - ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

19.1 L'Associazione si scioglie:

- a) per sopravvenuta impossibilità di conseguire le finalità associative;
- b) per il raggiungimento del termine di durata di cui all'art. 2, salvo proroga;
- c) qualora l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione.

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, dall'Assemblea la quale, nella medesima seduta, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

19.3 Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto con le modalità di legge all'Università.

ART. 20 - RINVIO

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile.